

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97851050589	NATURA GIURIDICA 27 - ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
-------------------------------	--

DENOMINAZIONE UNIONE GIUDICI TRIBUTARI

TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA LABICANA 123
--

C.A.P. 00184	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GRLCRL43B14E783L	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GRILLO CARLO


DATA 25/06/2015

L'ADDETTO

Antonino Pirrotta

IL FUNZIONARIO

firma su delega del Direttore Provinciale



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TRENTO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis alla tab. allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. -----

----- COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "UNIONE GIUDICI TRIBUTARI" -----

----- P A R T I -----

- Carlo Maria **GRILLO**, nato a Macerata il 14 febbraio 1943,
residente in Cremona, Corso XX Settembre n. 65, Codice
Fiscale GRL CRL 43B14 E783L, in nome proprio ed in nome e per
conto dei seguenti Giudici Tributari, anch'essi promotori
dell'iniziativa: -----

-- Doriana **CHIANESE**, nata a Roma il 12 gennaio 1965, ivi
residente in via Ceneda n. 39, Codice Fiscale CHN DRN 65A52
H501D; -----

-- Grazia **CIARLITTO**, nata a Prato il 17 gennaio 1961, ivi
residente in Via Mozart n. 23, Codice Fiscale CRL GRZ 61A57
G999F; -----

-- Mario **CICALA**, nato a Torino il 9 settembre 1941, residente
in Roma, Via Gramsci n. 42 A, Codice Fiscale CCL MRA 41P09
L219Z; -----

-- Alessandro **CLEMENTE**, nato a Roma l'8 dicembre 1959, ivi
residente alla Via Conca d'Oro n. 238, Codice Fiscale CLM LSN
59T08 H501P; -----

-- Michele **CRISTINO**, nato a San Severo (provincia di Foggia)
il 12 aprile 1946, residente in Foggia, Via Candelaro n. 5,
Codice Fiscale CRS MHL 46D12 I158B; -----

-- Egisto **DE LULLO**, nato a Roma il 2 giugno 1949, residente a
Fara Sabina (provincia di Rieti), Via Pietro Verri n. 2,
Codice Fiscale DLL GST 49H02 H501P; -----

-- Agostino **DEL SIGNORE**, nato a Montecompatri (provincia di
Roma) il 26 gennaio 1946, ivi residente alla Via Casale
Mazzini n. 25, Codice Fiscale DLS GTN 46A26 F477E; -----

-- Raffaele **DI RUBERTO**, nato a Foggia il 24 giugno 1967, ivi
residente alla Via A. Torelli n. 12, Codice Fiscale DRB RFL
67H24 D6430; -----

-- Ezio **DI SALVO**, nato a Pietrabbondante (provincia di
Isernia) il 30 agosto 1944, residente in Roma, Via Latina n.
299, Codice Fiscale DSL ZEI 44M30 G606M; -----

-- Mario **FERRARA**, nato a Firenze il 21 maggio 1943, ivi
residente alla Via de Federighi n. 3, Codice Fiscale FRR MRA
43E21 D612B; -----

-- Francesco **FIORE**, nato a Marsala (provincia di Trapani) il
9 maggio 1965, residente in Bologna, Viale A. Masini n. 4,
Codice Fiscale FRI FNC 65E09 E975L; -----

-- Giorgio **FIorenza**, nato a Firenze il 6 settembre 1957, ivi
residente al Viale Malta n. 19, Codice Fiscale FRN GRG 57P06
D612C; -----

-- Mariaclementina **FORLEO**, nata a Bari il 31 gennaio 1963,
residente in Roma, Via Sforza Pallavicini n. 18, Codice
Fiscale FRL MCL 63A71 A662K; -----

-- Giuseppe **FOTI**, nato a Catania il 18 settembre 1940,

Ambo Grillo

residente in Aci Castello (provincia di Catania), Via Lungomare dei Ciclopi n. 143, Codice Fiscale FTO GPP 40P18 C351J; -----

-- Ruggero **GALBIATI**, nato a Roma il 27 giugno 1945, ivi residente in Corso Trieste n. 34, Codice Fiscale GLB RGR 45H27 H501P; -----

-- Angelo Antonio **GENISE**, nato a Firmo (provincia di Cosenza) l'11 marzo 1961, residente in Rossano (provincia di Cosenza), C.da Gelso, Codice Fiscale GNS NLN 61C01 D614P; -----

-- Aldo **GIULIANI**, nato a Bologna il 26 ottobre 1957, residente in Trento, Via Padova n. 12, Codice Fiscale GLN LDA 57R26 A944N; -----

-- Angelo **MARTINELLI**, nato a Modena il 17 agosto 1954, ivi residente alla Via Jacopo Sadoletto n. 24, Codice Fiscale MRT NGL 54M17 F257R; -----

-- Pio **MASSA**, nato a Foggia il 17 marzo 1954, residente in Gazzola (provincia di Piacenza), Località Carabbià n. 10, Codice Fiscale MSS PIO 54C17 D643J; -----

-- Andrea **MORSILLO**, nato a Roma il 27 gennaio 1960, ivi residente alla Via Aquileia n. 12, Codice Fiscale MRS NDR 60A27 H501J; -----

-- Aurelio **NAPOLITANO**, nato a Quadrelle (provincia di Avellino) l'11 ottobre 1943, residente in Santa Maria del Cedro (provincia di Cosenza), Via Gioacchino da Fiore n. 1, Codice Fiscale NPL RLA 43R11 HO97L; -----

-- Luisa **NAPOLITANO**, nata a Venezia il 28 maggio 1957, residente in Treviso, Via G. Pozzobon n. 5, Codice Fiscale NPL LSU 57E68 L736A; -----

-- Corrado **PASCUCCI**, nato a Pietradefusi (AV) il 12 settembre 1947, residente in Trento, Via Calepina n. 12, Codice Fiscale PSC CRD 47P12 G611I; -----

-- Sergio **SANTORO**, nato a Roma il 22 aprile 1951, ivi residente alla Via di Villa Sacchetti n. 27, Codice Fiscale SNT SRG 51D22 H501P. -----

----- **Art. 1** -----

----- **CONSENSO E DENOMINAZIONE** -----

E' costituita l'Associazione denominata "**UNIONE GIUDICI TRIBUTARI**", in sigla "**U.G.T.**". -----

----- **Art. 2** -----

----- **SEDE** -----

L'Associazione ha sede in Roma, Via Labicana 123, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma. -----

----- **Art. 3** -----

----- **DISCIPLINA** -----

L'Associazione disciplinata dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, che si allega sotto la lettera "**A**". -----

----- **Art. 4** -----

----- **SCOPO** -----

La "**U.G.T.**" si propone di: -----
- garantire l'indipendenza degli organi della giustizia

tributaria ed in particolare delle Commissioni tributarie, secondo i principi e le norme costituzionali e comunitarie; --

- salvaguardare l'esistenza e l'autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a garanzia dell'effettiva indipendenza della giustizia tributaria e dell'equiparazione della stessa alle altre giurisdizioni; ----
- tutelare gli interessi professionali, etici ed economici dei giudici tributari, senza discriminazione tra loro (pari dignità), promuovendo anche iniziative assistenziali, previdenziali e sindacali a loro favore; -----
- contribuire al miglioramento della normativa tributaria e dell'efficienza del servizio di giustizia tributaria, elaborando studi, pareri, proposte di legge o regolamenti e fornendo ogni altro apporto culturale, frutto delle specifiche conoscenze ed esperienze della categoria; -----
- promuovere convegni ed incontri di studio al fine di garantire il costante aggiornamento professionale dei giudici tributari in collegamento con Università ed Ordini professionali; -----
- realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche; -----
- predisporre gli strumenti operativi e materiali, anche mediante la creazione e la gestione di biblioteche informatiche, di cui i singoli associati possono avvalersi nell'esercizio della propria attività giurisdizionale in materia tributaria; -----
- promuovere la raccolta di casi professionali pratici e reali di particolare interesse in materia tributaria, al fine di consentirne la diffusione e il commento; -----
- avvalersi dell'attività scientifica e professionale di studiosi e docenti, anche stranieri, specialisti in materia tributaria; -----
- curare la pubblicazione di riviste informative sulle questioni rilevanti per la categoria e per l'attività associativa, anche tramite sito web; -----
- assicurare un costante rapporto diretto con il M.E.F. e con le associazioni ed i rappresentanti dei contribuenti. -----

L'Associazione non ha carattere politico nè fini di lucro. -

----- Art. 5 -----

----- ASSOCIATI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE -----

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, avendone i requisiti, ne condividano le finalità. -----

L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda del richiedente. Contro la decisione di non ammissione ammesso ricorso all'Assemblea Generale. -----

La perdita della qualità di associato ha luogo in seguito a dimissioni, espulsione o grave morosità nel pagamento del contributo associativo annuo. -----

----- Art. 6 -----

----- DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI -----

Anders Guller

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione nonchè il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto; devono inoltre svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma con diritto alla restituzione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e comunque autorizzate dal Consiglio direttivo. -----

----- **Art. 7** -----

----- **ORGANI SOCIALI** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea Generale; -----
- il Consiglio Direttivo Nazionale; -----
- la Giunta Esecutiva Nazionale; -----
- il Presidente; -----
- due Vice Presidenti; -----
- il Segretario Generale; -----
- due Vice Segretari; -----
- il Collegio dei Proviviri; -----
- il Collegio dei Revisori; -----
- il Tesoriere. -----

Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. -----

Fino alle prime elezioni da indire entro un biennio, le cariche sociali vengono attribuite, con l'accettazione degli interessati, come segue: -----

- **Presidente:** Mario Cicala; -----
- **Vice Presidenti:** Carlo Maria Grillo e Andrea Morsillo; -----
- **Segretario Generale:** Angelo Antonio Genise; -----
- **Vice segretari:** Agostino Del Signore e Ezio Di Salvo; -----
- **Tesoriere:** Raffaele Di Ruberto; -----
- **Relazioni esterne, stampa e sito web:** Giorgio Fiorenza; -----
- **Pari Opportunità:** Doriana Chianese. -----

----- **Art. 8** -----

----- **ASSEMBLEA GENERALE** -----

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e può essere convocata con le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto. -----

L'Assemblea Generale delibera su ogni altro argomento d'interesse dell'Associazione. -----

----- **Art. 9** -----

----- **QUORUM ASSEMBLEARI** -----

L'Assemblea Generale è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o con delega, almeno un terzo degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; -----
- in seconda convocazione con qualsiasi numero degli associati presenti in proprio o con delega e delibera a maggioranza dei presenti; -----

- sia in prima che in seconda convocazione, in caso di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, quando sia presente, in proprio o con delega, almeno un terzo degli Associati e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. -----

Ogni associato può essere delegato a rappresentare non più di cinque associati. -----

----- **Art. 10** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE** -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale: -----

- è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea tra gli associati ordinari; -----

- rimane in carica quattro anni; -----

- delibera a maggioranza dei presenti; -----

- svolge su indicazione dell'Assemblea le attività dell'Associazione. -----

Allo stesso spetta la determinazione del contributo associativo annuo. -----

A comporre il Consiglio Direttivo Nazionale, fino alle prime elezioni da indire entro un biennio, vengono nominati: Doriana **CHIANESE**, Mario **CICALA**, Alessandro **CLEMENTE**, Michele **CRISTINO**, Agostino **DEL SIGNORE**, Ezio **DI SALVO**, Raffaele **DI RUBERTO**, Giorgio **FIorenZA**, Ruggero **GALBIATI**, Angelo Antonio **GENISE**; Carlo Maria **GRILLO**, Angelo **MARTINELLI**, Andrea **MORSILLO**, Luisa **NAPOLITANO**, Sergio **SANTORO**. -----

Presidente e Vice Presidente del C.D.N. sono, rispettivamente, Luisa **NAPOLITANO** e Carlo Maria **GRILLO**. -----

I membri accettano la carica a loro conferita. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale nominato elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti, nonché il Presidente, i Vice Presidenti, i segretari e il tesoriere dell'Associazione; nomina, inoltre, i responsabili dei rapporti esterni e del sito web nonché delle Pari Opportunità dell'Associazione; il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione rimarranno in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta. -----

----- **Art. 11** -----

----- **RAPPRESENTANZA** -----

La rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione spetta al Presidente, che potrà compiere tutti gli atti utili o necessari. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente più anziano. --

----- **Art. 12** -----

----- **PATRIMONIO** -----

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi associativi annuali e contributi degli aderenti; -----

- contributi di privati o di enti pubblici; -----

- eventuali lasciti testamentari o donazioni. -----

----- **Art. 13** -----

----- **BILANCIO** -----

Luisa Grillo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare; prevede tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; viene elaborato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. -----

Se esso non è impugnato dagli assenti o dai dissenzienti che abbiano fatto verbalizzare il loro dissenso, costituisce mezzo di prova contro gli associati morosi nei pagamenti. ----

----- Art. 14 -----

----- SCIoglimento -----

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione operante in settori analoghi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci al Consiglio direttivo. -----

----- Art. 15 -----

----- RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia. -----

Trento, 25 giugno 2015. -----

Enrico Gilly

----- ALLEGATO "A" -----

----- STATUTO -----

----- DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE GIUDICI TRIBUTARI" -----

----- Capo I -----

----- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FINALITA' - PATRIMONIO -----

----- Art. 1 -----

----- Costituzione -----

E' costituita l'Associazione "Unione Giudici Tributari", in sigla "U.G.T.", con sede in Roma, Via Labicana 123, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma. -----

----- Art. 2 -----

----- Finalità -----

La "U.G.T." si propone di: -----

- garantire l'indipendenza degli organi della giustizia tributaria ed in particolare delle Commissioni tributarie, secondo i principi e le norme costituzionali e comunitarie; --
- salvaguardare l'esistenza e l'autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a garanzia dell'effettiva indipendenza della giustizia tributaria e dell'equiparazione della stessa alle altre giurisdizioni; ----
- tutelare gli interessi professionali, etici ed economici dei giudici tributari, senza discriminazione tra loro (pari dignità), promuovendo anche iniziative assistenziali, previdenziali e sindacali a loro favore; -----
- contribuire al miglioramento della normativa tributaria e dell'efficienza del servizio di giustizia tributaria, elaborando studi, pareri, proposte di legge o regolamenti e fornendo ogni altro apporto culturale, frutto delle specifiche conoscenze ed esperienze della categoria; -----
- promuovere convegni ed incontri di studio al fine di garantire il costante aggiornamento professionale dei giudici tributari in collegamento con Università ed Ordini professionali; -----
- realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche; -----
- predisporre gli strumenti operativi e materiali, anche mediante la creazione e la gestione di biblioteche informatiche, di cui i singoli associati possono avvalersi nell'esercizio della propria attività giurisdizionale in materia tributaria; -----
- promuovere la raccolta di casi professionali pratici e reali di particolare interesse in materia tributaria, al fine di consentirne la diffusione e il commento; -----
- avvalersi dell'attività scientifica e professionale di studiosi e docenti, anche stranieri, specialisti in materia tributaria; -----
- curare la pubblicazione di riviste informative sulle questioni rilevanti per la categoria e per l'attività associativa, anche tramite sito web; -----
- assicurare un costante rapporto diretto con il M.E.F. e con

Amel G. G. G.

le associazioni ed i rappresentanti dei contribuenti. -----

L'Associazione non ha carattere politico nè fini di lucro. -

----- **Art. 3** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi annuali e dagli altri contributi versati dagli Associati e da eventuali lasciti testamentari e donazioni. ---

----- **Capo II** -----

----- **ASSOCIATI** -----

----- **Art. 4** -----

----- **Associati Ordinari e Onorari** -----

Gli associati possono essere Ordinari e Onorari. -----

Associati Ordinari possono essere tutti i Giudici Tributari in ruolo che ne fanno domanda e che versano un contributo associativo annuo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale; essi godono dell'elettorato attivo e passivo, se non risultano morosi o sospesi disciplinarmente. -

Possono essere ammessi dal Consiglio Direttivo Nazionale, come Associati Onorari, ex Giudici Tributari e professionisti esperti in diritto tributario, ritenuti particolarmente meritevoli. Gli Associati Onorari sono esentati dal contributo associativo annuo e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11. -----

Gli Associati sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini associativi. -----

----- **Art. 5** -----

----- **Perdita della qualità di Associato** -----

La qualità di associato si perde per dimissioni, che hanno effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione con Raccomandata A.R. da parte dell'Associazione o per espulsione, deliberata a seguito di procedimento disciplinare, o per morosità protratta per un anno nel versamento del contributo associativo di cui al precedente art. 4. -----

----- **Art. 6** -----

----- **Sanzioni disciplinari** -----

Agli associati possono essere irrogate, per condotte contrarie alle finalità dell'Associazione o che possano danneggiare l'immagine della stessa o della categoria dei Giudici Tributari, a compimento del procedimento disciplinare, le sanzioni della censura, della sospensione dall'attività associativa e dell'espulsione. -----

La censura consiste in un biasimo formale irrogato per lievi violazioni disciplinari; la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, e l'espulsione vengono irrogate a seguito di violazioni di media o rilevante gravità. -----

L'individuazione delle violazioni e la definizione del procedimento disciplinare verranno effettuate con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed

approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice. -----

----- **Art. 7** -----

----- **Sistema di voto** -----

L'Associazione intende utilizzare appena possibile, come criterio generale, il sistema di voto elettronico (e-votation), al fine di rendere più agevoli ed economiche le operazioni di votazione, sempre assicurando il rispetto della segretezza del voto. -----

----- **Capo III** -----

----- **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

----- **Art. 8** -----

----- **Organi centrali** -----

Sono Organi centrali dell'Associazione: -----

- l'Assemblea Generale; -----
- il Consiglio Direttivo Nazionale; -----
- la Giunta Esecutiva Nazionale; -----
- il Presidente; -----
- due Vice Presidenti; -----
- il Segretario Generale; -----
- due Vice Segretari; -----
- il Collegio dei Probiviri; -----
- il Collegio dei Revisori; -----
- il Tesoriere. -----

----- **Art. 9** -----

----- **Assemblea Generale** -----

L'Assemblea Generale si compone di tutti gli associati aventi diritto al voto e delibera con il "quorum" di seguito specificato, con efficacia immediatamente esecutiva, su tutte le materie inerenti agli scopi sociali, nonchè sui bilanci; per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o con delega, di almeno un terzo degli Associati e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. -----

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno per l'approvazione del bilancio. -----

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o, entro trenta giorni dalla richiesta, su istanza di almeno tre Sezioni Regionali o di almeno un decimo degli Associati, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato al Presidente di ciascuna Sezione, almeno venti giorni prima della data fissata, dal Segretario Generale con lettera raccomandata, per fax, per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

I Presidenti delle Sezioni devono trasmettere per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova

dell'avvenuta ricezione l'avviso di convocazione agli associati iscritti alla Sezione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Gli associati Ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ciascun partecipante può rappresentare non oltre cinque associati, dai quali sono stati appositamente delegati nelle rispettive Assemblee Sezionali. -----

L'Assemblea Generale validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o con delega, almeno un terzo degli Associati Ordinari. Se non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un'ora, ed validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. -----

Al Presidente spettano la direzione e la gestione dell'Assemblea con ogni relativo potere. -----

Le votazioni sugli argomenti all'Ordine del giorno avvengono secondo le determinazioni del Presidente, purchè non vi sia stata preventiva richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti. -----

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti, personalmente o a mezzo delega, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma di questo articolo. -----

----- Art. 10 -----

----- Presidente -----

Il Presidente eletto, tra gli Associati Ordinari, dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta; ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e dispone la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano. Anche l'incarico del Vice Presidente ha durata biennale. -----

----- Art. 11 -----

----- Consiglio Direttivo Nazionale -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) è l'organo esecutivo delle delibere e direttive dell'Assemblea Generale, che provvede a convocare. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da quindici membri eletti in un Collegio Unico Nazionale tra tutti gli Associati Ordinari che abbiano proposto la propria candidatura ed abbiano ottenuto almeno dieci firme di presentazione da parte di altrettanti Associati Ordinari. Nel caso in cui si determini una minoranza pari ad almeno 1/3 (un terzo) degli associati, devono entrare a fare parte del Consiglio Direttivo Nazionale i due membri presentati dalla minoranza che abbiano ricevuto il maggior numero di voti e il più votato dei due assume la qualifica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

Fino all'attivazione delle modalità di "e-votation", i candidati sono votati, con voto personale e segreto, nei seggi istituiti presso le sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali. Per l'elezione dei candidati nel Collegio Unico Nazionale si possono esprimere fino a tre preferenze. -----

Salvo quanto previsto nel primo comma di quest'articolo, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. -----

Gli associati membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto si riunisce per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente del C.D.N., dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale, del Presidente dell'Associazione, dei due Vice Presidenti e dei Segretari. --

Uno dei Vice Presidenti potrà essere designato dal C.D.N., a maggioranza, tra gli Associati Onorari, in aggiunta ai componenti elettivi del C.D.N.. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale: -----
- delibera in merito all'azione associativa secondo le direttive dell'Assemblea Generale; -----
- impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Nazionale per lo svolgimento dell'attività associativa; -----
- approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale; -----
- delibera la convocazione dell'Assemblea; -----
- indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Collegio dei Revisori; -----
- determina l'importo del contributo associativo annuo; -----
- può emanare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno. --

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza di voti; copia della delibera deve essere trasmessa, entro dieci giorni, dal Segretario Generale ad ogni Sezione Regionale, che dovrà portarla a conoscenza dei propri iscritti. -----

----- Art. 12 -----

----- Giunta Esecutiva Nazionale -----

La Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.) è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composta dal Presidente dell'Associazione, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale e da tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale nel proprio seno, tra i quali la G.E.N. nomina il Tesoriere. -----

La Giunta resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo Nazionale che l'ha eletta. -----

La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il Presidente ed il Segretario Generale. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. -----

La Giunta Esecutiva Nazionale: -----

- regola le procedure elettorali, ove non disciplinate dallo Statuto; -----

- amministra il patrimonio dell'Associazione; -----

- provvede alla riscossione dei contributi degli associati; --

- predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale; -----

- formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale e ne attua le deliberazioni con facoltà di adottare provvedimenti urgenti ed improcrastinabili da fare comunque ratificare dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima successiva riunione; -----

- propone al C.D.N., su domanda degli interessati, l'ammissione degli Associati Onorari. -----

----- **Art. 13** -----

----- **Segretario Generale** -----

Il Segretario Generale, coadiuvato dai due Vice Segretari: --

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; -----

- provvede alle convocazioni degli organi collegiali associativi nazionali ed espleta gli adempimenti necessari per la loro elezione; -----

- predispone i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che, previo esame da parte della Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori, se nominato, almeno venti giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione; -----

- è responsabile dell'attività amministrativa degli Organi Centrali dell'Associazione; -----

- cura la tenuta del Registro degli associati. -----

----- **Art. 14** -----

----- **Tesoriere** -----

Il Tesoriere: -----

- è responsabile dei fondi dell'Associazione; -----

- provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi dal Presidente e dal Segretario Generale; -----

- redige, in mancanza del Collegio dei Revisori, la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che, approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere trasmessa dal Segretario Generale agli organi periferici perchè sia portata a conoscenza degli associati. -----

----- **Art. 15** -----

----- Collegio dei Proviviri -----

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea Generale, che eleggono nel proprio seno il Presidente; dura in carica quattro anni. -----

Il Collegio dei Proviviri: -----

- provvede in materia disciplinare a norma dello Statuto; -----
- verifica la regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione, comunicando al Consiglio Direttivo Nazionale i provvedimenti adottati. -----

Il Collegio dei Proviviri convocato in Roma dal suo Presidente ove necessario e delibera a maggioranza. -----

----- Art. 16 -----

----- Collegio dei Revisori -----

L'eventuale Collegio dei Revisori composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea Generale tra gli associati, che eleggono nel proprio seno il Presidente; dura in carica quattro anni. -----

Il Collegio dei Revisori, se nominato: -----

- esercita il controllo della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione; -----

- redige la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che, approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere trasmessa dal Segretario Generale agli organi periferici perchè sia portata a conoscenza degli associati. -----

Il Collegio dei Revisori è convocato in Roma dal suo Presidente e delibera a maggioranza. -----

----- ORGANI PERIFERICI -----

----- Art. 17 -----

----- Sezioni Regionali -----

In ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è costituita una Sezione Regionale dell'Associazione, che ha sede presso la Commissione Tributaria Regionale e della quale fanno parte gli associati residenti nel territorio regionale o che sono componenti delle Commissioni Tributarie della Regione. -----

Gli organi della Sezione Regionale sono: -----

- l'Assemblea Regionale; -----

- la Giunta Esecutiva regionale; -----

- il Presidente; -----

- il Segretario. -----

----- Art. 18 -----

----- Assemblea Regionale -----

L'Assemblea Regionale è disciplinata dalle norme fissate per l'Assemblea Generale. -----

L'Assemblea Regionale deve essere convocata almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea Generale per dibattere gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di questa, al fine di raccogliere eventuali deleghe, e per designare i candidati all'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

L'Assemblea deve essere convocata, se richiesto da almeno un decimo degli associati iscritti alla Sezione o da due presidenti provinciali della stessa Sezione Regionale. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente almeno un decimo degli associati della Sezione. -----

Le Sezioni Regionali: -----

- hanno autonomia amministrativa e contabile; -----
- trasmettono le iscrizioni dei nuovi associati ed i relativi contributi versati, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, alla Giunta Esecutiva Nazionale, trattenendo la restante parte per fare fronte alle spese proprie e delle Sezioni Provinciali. -----

----- **Art. 19** -----

----- **Giunta Esecutiva Regionale** -----

La Giunta Esecutiva Regionale dura in carica quattro anni ed è composta da tre a cinque membri, che eleggono nel loro seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. -----

Le elezioni della Giunta Esecutiva Regionale si svolgono con voto personale; sono eleggibili gli associati appartenenti alla Sezione. -----

Alle elezioni si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

La Giunta Esecutiva Regionale esegue: -----

- le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, che convoca sia in via ordinaria che straordinaria; -----
- esprime pareri e sollecita l'iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale su tutte le materie relative agli scopi dell'Associazione; -----
- provvede ed interviene per ogni incumbente relativo all'attività dei propri iscritti, coordinando e sollecitando l'attività delle Sezioni Provinciali. -----

La Giunta Esecutiva Regionale, tenuto conto delle iniziative assunte anche dalle Sezioni Provinciali, delibera sull'utilizzo della quota a disposizione dei contributi degli iscritti. -----

La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta, per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dei membri del C.D.N., che nomina contestualmente un commissario per la temporanea reggenza della Sezione e indice nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso C.D.N.. -----

----- **Art. 20** -----

----- **Presidente della Sezione Regionale** -----

Il Presidente: -----

- ha la rappresentanza della Sezione; -----
- convoca e presiede l'Assemblea Regionale e la Giunta Esecutiva Regionale. -----

----- **Art. 21** -----

----- **Segretario della Sezione Regionale** -----

Il Segretario: -----

- esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, -----

trasmettendone i verbali alle Sezioni Provinciali; -----

----- cura l'organizzazione amministrativa e contabile della

----- Sezione; -----

----- riceve dalle Sezioni Provinciali i contributi versati dagli

----- iscritti. -----

Art. 22 -----

Sezioni Provinciali -----

Presso ogni Commissione Tributaria Provinciale può essere

----- costituita la Sezione Provinciale dell'Associazione, che ha

----- sede presso la stessa Commissione e della quale fanno parte

----- gli Associati residenti nel territorio provinciale o che sono

----- componenti delle Commissioni Tributarie della Provincia. -----

Gli organi della Sezione Provinciale sono: -----

- ----- 1'Assemblea Provinciale; -----
- ----- la Giunta Esecutiva Provinciale; -----
- ----- il Presidente; -----
- ----- il Segretario. -----

Ai suddetti organi si applicano, tenuto conto dell'ambito

----- territoriale di competenza, le precedenti disposizioni

----- dettate per gli organi regionali. -----

Art. 23 -----

Mediazione -----

Ogni controversia fra gli associati e fra questi e

----- l'Associazione dovrà essere demandata al competente Organismo

----- di Mediazione. -----

Art. 24 -----

Rinvio al codice civile -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le

----- norme del codice civile. -----

Art. 25 -----

Scioglimento dell'Associazione -----

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dal presente

----- Statuto o per volontà degli Associati. -----

In caso di decisione di scioglimento, l'Assemblea Generale

----- è validamente costituita, sia in prima che in seconda

----- convocazione con la presenza, in proprio o con delega, di

----- almeno un terzo degli associati e delibera col voto

----- favorevole di almeno i due terzi dei presenti. -----

In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di un

----- liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio a fini di

----- pubblica utilità. -----

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO
REG. 200,00
IPOT.
VOT.
BOCCH.
L.
TOTALE 200,00

PRODOTTORE 25/06/15
CA. CORRISP. ...
RUBRICA 25 GIU. 2015
N° 1987
S. 3

IL FUNZIONARIO (*)

